

Ed 04/2023 [VA/BE]

Pdf compilabile

Richiesta variazione del beneficiario in caso di premorienza dell'aderente

Io sottoscritto/a	1	nr	
codice fiscale	nato/a	il	
residente in via		nr	
CAP città/paese	2	Prov	
tel	e-mail		
DESIGNA o	quale BENEFICIARIO/I della propi a 3 del D.Lgs. 252/2005 e art. 13, comma 4 del Rego	ria posizione: lamento del Fondo	
in caso di decesso pri	ma della maturazione del diritto alla p	prestazione pensionistica:	
eredi legittimi o testame	ntari, in parti uguali.		
nella misura del	% del capitale maturato		
☐ le seguenti persone fisic	he/giuridiche		
1) Nome e Cognome/ Deno	ominazione		
	Prov il		
cod.fisc./P.Iva	nella misura del	% del capitale maturato	
2) Nome e Cognome/ Deno	ominazione		
nato/a a	Prov il		
cod.fisc./P.Iva	nella misura del _	% del capitale maturato	
3) Nome e Cognome/ Deno	ominazione		
nato/a a	Prov il		
cod.fisc./P.Iva	nella misura del _	% del capitale maturato	
4) Nome e Cognome/ Deno	ominazione		
	Prov il		
cod.fisc./P.Iva	nella misura del	% del capitale maturato	





5) Nome e Cognome/ Denominazione		M 🗌 F
nato/a a	Prov il	
cod.fisc./P.Iva	nella misura del	% del capitale maturato

AVVERTENZE:

- Qualora non venga espressa alcuna percentuale di ripartizione, questa avverrà in parti uguali tra i
 beneficiari designati. Nel caso la somma delle percentuali assegnate ai beneficiari designati non
 raggiunga il 100%, la percentuale rimanente verrà liquidata agli eredi legittimi o testamentari, in
 parti uguali.
- Qualora non venga espressa alcuna indicazione relativamente alla tipologia di adesione (individuale o
 collettiva) i beneficiari verranno considerati validi per tutte le adesioni attive al momento della
 designazione presso il Fondo.
- In mancanza di designazioni il diritto al riscatto della posizione compete agli eredi legittimi o testamentari, in parti uguali.
- La designazione del beneficiario in caso di premorienza può essere fatta in qualsiasi momento con dichiarazione scritta.

Documentazione obbligatoria da allegare:

• Copia documento d'identità valido dell'aderente ovvero del rappresentante legale/tutore del titolare della posizione.

LA SEGUENTE COMUNICAZIONE ANNULLA E SOSTITUISCE EVENTUALI MIE PRECEDENTI SCELTE.

MODULO DI ADEGUATA VERIFICA AI FINI DELLA NORMATIVA ANTIRICLAGGIO

Le dichiarazioni e informazioni richieste dalla vigente normativa antiriciclaggio (ex D.lgs. 231/2007 e s.m.i e relativi regolamenti attuativi) sono raccolte per permettere alla Società di verificare che il contratto di assicurazione che il Cliente sta per sottoscrivere, o l'operazione connessa a tale tipo di contratto, non persegua finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il mancato rilascio delle informazioni richieste non permetterà alla Compagnia di dare corso alla sottoscrizione del contratto o alla diversa operazione richiesta, e potrà determinare la risoluzione del rapporto eventualmente in essere.

OBBLIGHI DEL CLIENTE AI SENSI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Art. 22 del D.lgs. 231/2007:

- 1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
- 2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.
- 3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è





attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.

4. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendosi quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del quardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.

PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

La Compagnia provvede a identificare la presenza di eventuali persone politicamente esposte (PEP), che vengono considerate a più alto rischio di riciclaggio in quanto maggiormente esposte a potenziali fenomeni di corruzione, nonché ad identificare operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati o per le quali sussistono dubbi sulla finalità.

Ai sensi del dell'art, 1 lettera dd) Decreto Legislativo n.90 del 25.5.2017 (recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio) la definizione di Persone Politicamente Esposte è la sequente: "le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami¹".

PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA			
SI NO			
Se la risposta è SI, fornire le seguenti informazioni: - specificare la carica pubblica ricoperta sulla base della definizione sopra riportata, - in caso di familiari di persone politicamente esposte, specificare il grado di parentela intrattenuto con la persona politicamente esposta sulla base della definizione sopra riportata, - in caso di soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami, specificare il legame intrattenuto con la persona politicamente esposta sulla base della definizione sopra riportata:			
Origine dei fondi utilizzati:			
Principale fonte di reddito:			
Valore del patrimonio detenuto:			
Inferiore ad un milione di euro Superiore ad un milione di euro			

TITOLARE EFFETTIVO: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE

L'identificazione del titolare effettivo ha luogo, senza che sia necessaria la sua presenza fisica, sulla base dei dati identificativi forniti dal cliente ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs.231/07. All'atto dell'identificazione il cliente deve dichiarare se il rapporto continuativo è instaurato per conto di un altro soggetto e deve fornire tutte le indicazioni necessarie all'identificazione del titolare effettivo. Le operazioni riconducibili a un rapporto continuativo, che soddisfino i requisiti d'importo normativamente previsti, si presumono effettuate per conto del cliente intestatario del rapporto continuativo o dell'eventuale titolare effettivo del rapporto stesso, salva diversa indicazione del cliente. Per ogni singola operazione posta in essere in relazione ad un rapporto continuativo il cliente è tenuto a dichiarare se sia effettuata per conto di titolari effettivi diversi da quelli indicati all'atto della costituzione del rapporto continuativo ed a fornire tutte le relative indicazioni necessarie per la loro identificazione. Nel quadro del controllo costante, le imprese valutano eventuali elementi che inducono a ritenere che il cliente stia operando per conto di soggetti diversi da quelli indicati all'atto della costituzione del rapporto continuativo o

¹ sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:

^{1.1} Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti*, nonché cariche analoghe in Stati esteri;

^{1.2} deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale, nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;

^{1.4} giudice della Corte costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, nonché cariche analoghe in Stati esteri;

^{1.5} membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;

^{1.7} componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da altro Stato estero, ovvero partecipante, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, dai comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da Comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;

^{1.8} Direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli entri enti del servizio nazionale;
1.9 Direttore, vicedirettore o membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
2. sono familiari di persone politicamente esposte: genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi, nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili; 3. sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:

^{3.1} le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta."





dell'effettuazione dell'operazione. In relazione alle situazioni concrete, è possibile che vi siano molteplici titolari effettivi; in tali casi, gli adempimenti vanno espletati per ciascun titolare effettivo.

Art. 1, comma 2, lett. pp) del D.lgs. 231/07

Nel presente decreto s'intendono per (...) titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

Art. 20 del D.lgs. 231/07

- 1.Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
- 2.Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
- a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
- 3.Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
- 4.Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
- 5.Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
- a) i fondatori, ove in vita;
- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.
- 6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.

OBBLIGO DI ASTENSIONE DA PARTE DELLA COMPAGNIA

Art. 42, co. 1 e 2 del D.lgs. 231/07

- 1.I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c) (ovvero di identificazione del cliente e del titolare effettivo, verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore, acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.
- 2.I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo o eseguire operazioni e pongono fine al rapporto continuativo già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.

SANZIONI PENALI

Art. 55, co. 1, 2 e 3 del D.lgs. 231/2007

- 1. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. Alla medesima pena soggiace chiunque essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi, utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione.
- 2.Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del presente decreto, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.
- 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale derivante da mendaci affermazioni in tal sede, dichiara che i dati identificativi del titolare del rapporto / dell'operazione riprodotti negli appositi campi del presente questionario corrispondono al vero e, altresì, dichiara di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza, anche relativamente al titolare effettivo del rapporto / dell'operazione.

data	firma aderente